

REGOLAMENTO PER L'INCLUSIONE E IL DIRITTO ALLO  
STUDIO DI STUDENTI CON DISABILITÀ O CON DISTURBI  
SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

*(Emanato con decreto rettorale 01.03.2022, n. 370)*

## INDICE

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione.....	3
Art. 2 Principi ispiratori .....	3
Art. 3 Finalità .....	3
Art. 4 Il Delegato .....	3
Art. 5 I Referenti di Dipartimento .....	4
Art. 6 Servizi di supporto per gli studenti con disabilità e/o DSA.....	4
Art. 7 Benefici e agevolazioni economiche .....	4
Art. 8 Supporti didattici: ausili e tutorato per gli studenti con disabilità e/o DSA .....	4
Art. 9 Trattamento individualizzato in sede di prove d'ammissione e d'esame .....	5
Art. 10 Assistenza alla mobilità e servizio di accompagnamento e trasporto.....	5
Art. 11 Accesso ai servizi.....	6
Art. 12 Trattamento dei dati personali.....	6
Art. 13 Disposizioni finali.....	6

### **Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina i servizi di Ateneo a supporto delle studentesse e degli studenti con disabilità e/o con Disturbi Specifici dell'Apprendimento (di seguito DSA), con l'obiettivo di assicurare loro il diritto allo studio e l'inclusione in tutti gli ambiti della vita universitaria.
2. Il regolamento si applica a tutti i Dipartimenti, Centri e strutture dell'Ateneo.
3. Ai fini del presente regolamento per studente si intende la studentessa o lo studente dell'Università della Calabria; per docente si intende la docente o il docente che svolge la propria attività nell'Ateneo; per delegato del Rettore alla disabilità si intende la figura istituita ai sensi dell'art. 16, comma 5-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

### **Art. 2 Principi ispiratori**

La politica, la cultura e le pratiche dell'Ateneo a favore degli studenti con disabilità e/o con DSA si ispirano a:

- Convenzione ONU del 2006, ratificata nel 2009 dal Parlamento italiano con legge n. 18, per garantire l'effettivo esercizio del diritto allo studio, l'autodeterminazione, l'accesso ai servizi e alla didattica che sono a fondamento del processo d'inclusione, nonché la legge n. 227/2021;
- normativa di riferimento con particolare riguardo alla Legge quadro del 5 febbraio 1992, n. 104 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità come successivamente modificata ed integrata, in particolare, dalla Legge 28 gennaio 1999, n. 17 e dalla legge n. 170/2010 che tutela il diritto allo studio delle persone con Disturbi specifici dell'apprendimento;
- disposizioni riferibili alla generalità degli studenti universitari, che al loro interno contengono previsioni specifiche per studentesse e studenti con disabilità e/o DSA, quali ad esempio il DPCM 9 aprile 2001 e il D.lgs. 29 marzo 2012, n. 68, recanti norme sul diritto allo studio universitario.

### **Art. 3 Finalità**

Le disposizioni del presente regolamento mirano ad affermare, in ambito universitario, i principi di inclusione e indipendenza degli studenti con disabilità e/o con DSA, sanciti dalle norme, in particolare per:

- a) garantire la piena partecipazione alla vita universitaria nei momenti formativi, culturali e di socializzazione;
- b) prevedere azioni di accompagnamento, anche per individuare e rimuovere gli ostacoli materiali e immateriali che impediscono il pieno riconoscimento dei diritti della persona, in termini di progetto di vita;
- c) monitorare e supportare le iniziative concernenti l'inclusione nell'ambito dell'Ateneo;
- d) promuovere, in ambito universitario, la cultura dell'accoglienza e dell'inclusione e implementare le opportunità di formazione e ricerca sulle tematiche relative alla disabilità e ai DSA, con azioni di sensibilizzazione del corpo docente, del Personale Tecnico Amministrativo (di seguito PTA) e dell'intera popolazione studentesca.

### **Art. 4 Il Delegato**

1. Il Delegato, in ossequio alle disposizioni normative di riferimento, coordina, monitora e supporta tutte le iniziative concernenti l'integrazione nell'ambito dell'ateneo; in particolare: indirizza, di concerto con le politiche di Ateneo, le buone prassi, stimolando scambi e sinergie nell'ottica di una sempre migliore qualificazione del diritto allo studio; promuove relazioni con organismi ed enti che sul territorio si occupano di disabilità e DSA e delinea interventi e azioni per l'inclusione delle studentesse e degli studenti; sensibilizza in tema di disabilità e di DSA, in un'ottica inclusiva, studentesse, studenti, personale docente e PTA; coordina i Referenti nominati dai Dipartimenti; monitora il corretto espletamento delle attività di tutorato e di supporto per gli studenti con disabilità o DSA; rende conto periodicamente sulle attività e sui risultati agli organi di Ateneo; monitora, con il supporto delle strutture preposte l'accessibilità degli edifici universitari per il progressivo abbattimento delle barriere architettoniche e sensoriali; partecipa di diritto alla Conferenza Nazionale Universitaria dei Delegati per la Disabilità (CNUDD).

### **Art. 5 I Referenti di Dipartimento**

1. Ogni Dipartimento dell'Ateneo indica un Referente per l'inclusione degli studenti con disabilità e/o con DSA, scegliendolo tra i professori e i ricercatori ad esso afferenti.
2. La nomina a Referente di Dipartimento viene effettuata dalla Direttrice o dal Direttore di ciascun Dipartimento, con proprio atto, e dura in carica 3 anni accademici.
3. Il Referente di Dipartimento:
  - a) acquisisce, previa autorizzazione direttoriale, il file completo dei dati personali e del profilo;
  - b) comunica agli studenti e al delegato il nome del docente tutor assegnato dal corso di studio;
  - c) incontra, all'inizio dell'anno accademico e in itinere, gli studenti e i loro docenti tutor per individuare esigenze organizzative e di studio e li informa sui percorsi formativi, sui servizi erogati dall'Ateneo e sulle forme di supporto didattico utili a favorire il successo formativo;
  - d) comunica ai docenti e al PTA della propria struttura le tipologie di servizi e misure attivabili a supporto degli studenti e informa circa le richieste da questi formulate;
  - e) collabora con il Delegato e con il personale preposto al fine di individuare e proporre gli interventi più idonei per favorire il raggiungimento degli obiettivi formativi prefissati dal corso di studio.

### **Art. 6 Servizi di supporto per gli studenti con disabilità e/o DSA**

1. L'Università, per il tramite degli uffici competenti, eroga servizi di supporto in risposta alle richieste degli studenti con disabilità e/o DSA per agevolare il superamento di barriere culturali, fisiche, organizzative che potrebbero interferire con l'avvio e il proseguimento del percorso universitario. Nello specifico:
  - a) fornisce informazioni sui servizi erogati e sui diritti in ambito universitario (agevolazioni economiche e misure di supporto);
  - b) fornisce supporto didattico, ausili tecnici, sussidi tecnologici e didattici secondo quanto previsto dalla Legge 104/1992, art. 13 e dalla Legge 17/1999, art. 1 comma 6-bis;
  - c) predispone trattamenti individualizzati in sede di prove d'ammissione e in sede di esame, previa intesa con il docente della materia e con l'impiego di specifici ausili secondo quanto stabilito dalla Legge 17/1999, art.1 comma 5;
  - d) si impegna a rimuovere le barriere che ostacolano l'accessibilità alle strutture dell'Ateneo e la fruibilità dei servizi offerti agli studenti, nonché fornisce servizi di accompagnamento e trasporto, mediante mezzi opportunamente attrezzati per spostamenti all'interno del campus.

### **Art. 7 Benefici e agevolazioni economiche**

1. I benefici economici a favore degli studenti con disabilità sono esplicitati nel Regolamento Tasse, Contributi ed Esoneri e nel Bando per il Diritto allo studio.
2. Per richiedere i suddetti benefici in fase di procedura di immatricolazione, gli studenti devono allegare, tramite il portale di Ateneo, la certificazione ai sensi dell'art. 3 della legge n. 104/1992 o dell'invalidità civile da cui si evinca la percentuale di invalidità riconosciuta e la data di eventuale revisione e compilare, nei termini indicati sul portale di Ateneo, apposito modulo per la verifica di validità della certificazione. La concessione del beneficio è subordinata alla verifica delle certificazioni fornite.
3. Nel caso di variazione o rilascio di nuova certificazione **durante il percorso universitario**, è necessario aggiornare la documentazione attraverso la compilazione di apposito modulo secondo le indicazioni presenti nel portale d'Ateneo.

### **Art. 8 Supporti didattici: ausili e tutorato per gli studenti con disabilità e/o DSA**

1. L'Università mette a disposizione degli studenti con disabilità e DSA spazi e ausili didattico-tecnologici per lo svolgimento delle attività di studio nonché per la conversione dei testi nel formato digitale idoneo alle esigenze dello studente in base alla tipologia di disabilità.
2. Gli studenti possono richiedere, inoltre, gli ausili didattico-tecnologici necessari per le prove di ammissione, per lo studio o per lo svolgimento degli esami di profitto in relazione alle loro esigenze-secondo

le modalità indicate sul portale d'Ateneo. Le attività di supporto tecnologico allo studio possono essere erogate presso l'aula studio attrezzata oppure dotando lo studente degli ausili necessari per l'utilizzo in autonomia. Gli strumenti vengono forniti in comodato d'uso gratuito per il periodo concordato.

3. Per gli studenti che rilevano difficoltà nello studio legate a disabilità o disturbo specifico dell'apprendimento sono previsti servizi di tutorato per affrontare eventuali ostacoli e limiti nello svolgimento delle attività di studio.

4. Il tutorato di supporto per gli studenti con disabilità e DSA è finalizzato a:

- implementare l'autonomia e l'indipendenza dello studente;
- favorire il processo di inclusione in Ateneo e nei contesti sociali;
- sviluppare la partecipazione attiva al processo formativo;
- monitorare il contesto di apprendimento per individuare interventi personalizzati, su indicazione del Delegato, sentiti i Referenti di Dipartimento.

5. Il tutorato è erogato su richiesta dello studente, in accordo con i docenti del corso di studio e nei limiti delle risorse disponibili. Le modalità di presentazione della richiesta sono indicate sul portale di Ateneo.

6. Il tutorato prevede il supporto allo studio da parte di tutor esperti distinti per area disciplinare, tutor specializzati nelle specifiche disabilità/DSA e tutor esperti nell'Interpretariato LIS (Lingua dei Segni Italiana).

7. Il servizio di tutorato "alla pari" può essere svolto da studenti part-time (150 ore), da studenti vincitori di borse di studio, da chi svolge servizio civile ovvero in convenzione con enti e soggetti che operano a livello territoriale.

#### **Art. 9 Trattamento individualizzato in sede di prove d'ammissione e d'esame**

1. Le prove di ammissione per i corsi di laurea a numero programmato sono organizzate tenendo conto delle esigenze dei candidati con disabilità o disturbo specifico dell'apprendimento. I candidati con disabilità hanno diritto a tempo aggiuntivo rispetto a quello previsto per lo svolgimento della prova nella misura massima del 50%-di strumenti compensativi ulteriori necessari in ragione della specifica disabilità. Per gli studenti con certificazione di DSA, sono previsti tempi aggiuntivi, ritenuti congrui in relazione alla tipologia di prova e comunque non superiori al 30% in più rispetto a quelli stabiliti per la generalità degli studenti, assicurando altresì l'uso degli strumenti compensativi necessari in relazione al tipo di DSA (D.M. n. 5669/Luglio 2011, art. 6 c. 8).

2. Per il riconoscimento di ausili o adattamento della prova, possono essere accettate le certificazioni d'invalidità e/o di disabilità e le diagnosi di DSA rilasciate, da strutture del Sistema Sanitario Nazionale (SSN) o da strutture e/o specialisti accreditati dallo stesso. Le certificazioni di disabilità e DSA devono essere allegare secondo quanto previsto dalle disposizioni dei singoli bandi di ammissione che riportano anche le modalità di richiesta delle misure e degli strumenti di supporto.

3. La normativa vigente prevede il trattamento individualizzato in sede di esame in favore di studenti con disabilità o DSA, previa intesa con il docente della materia e con l'impiego di specifici ausili. Le indicazioni per richiedere il trattamento individualizzato in sede d'esame sono esplicitate nel portale d'Ateneo.

4. Agli studenti e alle studentesse che hanno presentato la certificazione di disabilità prevista dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 o il certificato attestante invalidità uguale o superiore al 66% oppure la certificazione di DSA di cui alla legge 8 ottobre 2010, n.170 è consentito sostenere le prove di accertamento del profitto anche negli appelli per studenti fuori corso.

#### **Art. 10 Assistenza alla mobilità e servizio di accompagnamento e trasporto**

1. L'Ateneo, nei limiti delle risorse disponibili, facilita gli spostamenti all'interno delle strutture universitarie. A tal fine, può stipulare convenzioni con enti di trasporto del territorio, accordi con enti e associazioni territoriali per favorire il raggiungimento della sede universitaria.

2. Gli studenti possono chiedere di essere accompagnati per spostamenti all'interno del campus, facendone espressa richiesta. Il servizio di trasporto può essere effettuato per spostamenti interni, nel raggio di 15 KM

dal campus, dall'abitazione/alloggio universitario o luoghi di stazionamento dei pullman le modalità di erogazione del servizio sono esplicitate nel portale di Ateneo.

#### **Art. 11 Accesso ai servizi**

1. Al fine di poter aver accesso ai servizi e alle misure di supporto al diritto allo studio:

a) lo studente con disabilità è tenuto a produrre idonea documentazione medica in corso di validità, redatta sulla base dei modelli di classificazione aggiornati dall'OMS, ai sensi della L. 104/1992 e della vigente normativa in materia.

b) lo studente con DSA è tenuto a fornire idonea certificazione che:

- risponda ai criteri della Consensus Conference (2011);
- riporti i codici nosografici e l'indicazione esplicita del DSA diagnosticato;
- contenga le informazioni necessarie per la richiesta di misure dispensative e di strumenti compensativi.

Sono valide soltanto le diagnosi di DSA rilasciate dalle strutture del SSN o dagli enti o professionisti accreditati dalle Regioni. La diagnosi deve essere aggiornata dopo 3 anni se eseguita dallo studente di minore età; non è obbligatorio che sia aggiornata, se eseguita dopo il compimento del 18° anno.

2. Per la fruizione delle misure speciali previste dalla normativa vigente, lo studente deve caricare sul sistema informatico di registrazione la certificazione attestante la disabilità e/o DSA e compilare la relativa scheda informativa. L'erogazione delle misure speciali avviene su esplicita richiesta dello studente interessato.

#### **Art. 12 Trattamento dei dati personali**

1. Il trattamento dei dati personali degli studenti e le relative certificazioni saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. n. 196/2003, al riguardo saranno adottate idonee misure organizzative e tecniche per proteggere adeguatamente i predetti dati.

#### **Art. 13 Disposizioni finali**

1. Il presente Regolamento è emanato con decreto rettorale ed entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione sull'Albo ufficiale di Ateneo.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è espressamente abrogato il Regolamento per le attività a favore degli studenti con disabilità.